



TRIBUNALE DI LECCE

Giudice dott. Fabrizio Malagnino

Magistrato Referente per Messa alla Prova e Lavoro di Pubblica Utilità

Al Presidente della Corte d'Appello
Lecce
Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
Lecce
Al Presidente del Tribunale
Lecce
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Lecce
Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Lecce
Al Dirigente Amministrativo Tribunale
Lecce
All'Osservatorio Penale
Lecce

e p.c.

Al Direttore U.D.E.P.E.
Lecce

OGGETTO: segnalazione del Direttore U.D.E.P.E. Lecce circa operatività del protocollo condiviso M.A.P. – L.P.U. stipulato in data 2-5-2019.

Cari colleghi, spett.le osservatorio ed egregi firmatari del protocollo in oggetto, approfittando dell'occasione per ribadire la soddisfazione per la proficua cooperazione e collaborazione fornita da tutte le Parti coinvolte in questi quattro anni di vigenza del predetto documento organizzativo condiviso, inoltre con la presente una recente segnalazione inviata dal Direttore del locale U.D.E.P.E. in ordine ad alcune superabili criticità riscontrate nella prassi quotidiana.

In breve, mi ha segnalato il Direttore che:

- *«Le cancellerie inviano decreti di fissazione udienza senza che gli interessati personalmente o tramite procuratori speciali abbiano presentato a questo UDEPE la relativa richiesta di elaborazione di un programma di trattamento, da allegare all'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova; Per cui l'UDEPE al ricevimento del decreto di fissazione udienza, deve contattare il legale per far presentare la richiesta con l'allegata documentazione giuridica del procedimento».*

Continua, quindi, a verificarsi un inconveniente già in passato segnalatomi dall'U.D.E.P.E. e già oggetto di una mia nota sul punto, diramata a tutti gli interessati in data 1-10-2019: in pratica, accade che il Giudice comunichi all'U.D.E.P.E. la data di fissazione dell'udienza di ammissione (da intendersi come richiesta di elaborazione del programma) in relazione a soggetti sconosciuti all'U.D.E.P.E. stesso (poiché questi non hanno previamente presentato all'UDEPE la relativa richiesta di elaborazione di un

programma di trattamento): molto probabilmente, secondo quanto ipotizzato in proposito, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che – in alcuni casi – il Giudice, nell'udienza di valutazione preliminare (disciplinata nel protocollo al punto III delle «LINEE GUIDA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA»), per venire incontro all'esigenza manifestata in tal senso da difensori appena nominati (e che non hanno fatto in tempo a presentare all'U.D.E.P.E. richiesta di elaborazione del programma), può aver rinviato alla successiva udienza di ammissione alla prova comunicando il verbale all'U.D.E.P.E. affinché elaborasse il programma, ancor prima che l'interessato si fosse recato all'U.D.E.P.E. per presentare formale istanza di elaborazione. Onde evitare ciò (e la conseguente lamentata *impasse* per l'U.D.E.P.E.), ribadisco quanto suggerito nella mia precitata nota del 1-10-2019, ossia che, siccome il protocollo e la norma prevedono come imprescindibile adempimento preliminare la presentazione all'U.D.E.P.E. di istanza di elaborazione del programma da parte dell'interessato (ed il deposito della relativa attestazione al Giudice), una buona soluzione potrebbe essere quella di agire secondo codice di rito, ossia: nell'udienza di valutazione preliminare, di fronte ad una richiesta di M.A.P. sprovvista di attestazione di avvenuta presentazione di richiesta di elaborazione del programma, il Giudice potrebbe dichiarare inammissibile l'istanza e procedere oltre (ove ritenesse immeritevole di tutela la richiesta di dilazione avanzata dalla difesa), oppure potrebbe concedere un breve rinvio preliminare, al fine di consentire al difensore di documentare, alla successiva udienza, l'avvenuta presentazione della richiesta di elaborazione del programma (ove ritenesse meritevole di tutela la richiesta difensiva di dilazione), senza nelle more notiziare l'U.D.E.P.E. del disposto rinvio preliminare;

- «*Si rileva che in diverse occasioni, gli ammessi si rechino direttamente presso gli enti e non presso l'UDEPE per la preliminare sottoscrizione del verbale map (nonostante sia indicato il termine di presentazione nell'ordinanza concessiva) e a volte, nel caso di periodi di messa alla prova brevi, concludano LPU senza aver sottoscritto il verbale MAP o devono sottoscriverlo successivamente*»: per ovviare a tale inconveniente, una buona soluzione potrebbe essere quella di specificare chiaramente, nell'ordinanza ammissiva alla prova, che – come previsto dalla legge e dal protocollo al punto V delle «LINEE GUIDA PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA» – l'imputato ha un termine (nel protocollo, 15 giorni) dalla lettura dell'ordinanza in udienza o dalla sua comunicazione, entro il quale presentarsi all'UDEPE (e non altrove) per la sottoscrizione del verbale di sottoposizione al programma, e che solo a seguito dell'avvenuta sottoscrizione, il programma ed il correlato L.P.U. potranno essere intrapresi.

Rinnovando a tutti le mie congratulazioni e gratitudine per il lavoro sin'ora svolto e per l'attenzione prestata, spero di poter tutti proseguire in questo concordato percorso di collaborazione verso la riduzione di ogni possibile frizione tra i protagonisti dell'istituto in oggetto, sovente di non agevole coordinamento inter-istituzionale: chiedo pertanto a Chi legge di voler dare la massima diffusione della presente presso ogni rispettivo Ufficio, onde eliminare i segnalati inconvenienti.

Grazie e Saluti.

Lecce, 10-10-2023

dott. Fabrizio Malagnino



Definito il 10/10/2023
Quel